UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI G E L A

ORDINANZA N° 03/2002

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

-Visto: il foglio prot. n.1044 in data 21.01.2002 dell'Istituto Idrografico della Marina;

-Vista: l'ordinanza n° 22/2000 in data 19.04.2000 del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;

Avuto riguardo: ai contenuti del D.P.R. n°886 del 24.05.1979 ed in particolare alle indicazione di cui all'art.28 del medesimo Decreto;

-Ritenuto necessario adottare i provvedimenti di competenza di questo Ufficio per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la prevenzione di danni a persone, a cose, ed all'ambiente nelle zone di mare nelle quali insistono le Piattaforme per l'estrazione petrolifera denominate "PREZIOSO" "PERLA" e "GELA 1" e nei tratti di mare sul cui fondale sono adagiate le tubazioni sottomarine (Sea-Lines) interessate nonché per consentire il regolare svolgimento dei lavori in parola;

-Visti gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Che a causa della presenza delle piattaforme petrolifere off-shore destinate all'estrazione di petrolio dal sottosuolo, denominate "PREZIOSO" "PERLA" e "GELA 1" e delle relative tubazioni sottomarine (Sea-Lines) per la movimentazione verso terra dei combustibili estratti, come si evince dall'allegato stralcio della carta nautica n°20 edita dall'Istituto Idrografico della Marina e che fa parte integrante della presente ordinanza:

ORDINA

ART. 1

E' interdetta al pubblico uso nonché alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca, all'immersione subacquea ed a qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata dalla competente Autorità Marittima, l'area di mare territoriale della larghezza di metri 500 (cinquecento) misurata dal bordo esterno delle seguenti piattaforme per l'estrazione petrolifera:
"PREZIOSO" posta sul luogo di posizione contraddistinto dalle coordinate geografiche: Lat. 37° 00'.5 N – Long. 014° 02'.7E, e su fondale di metri -45;
"PERLA" posta sul luogo di posizione contraddistinto dalle coordinate geografiche: Lat. 36° 57'.2 N – Long. 014° 13'.0 E, e su fondale di metri -67;
"GELA 1" posta sul luogo di posizione contraddistinto dalle coordinate geografiche: Lat. 37° 01'.9 N – Long. 014° 16'.2 E. e su fondale di metri – 9,70.

ART. 2

Sono interdetti a tutte le unità e navi in genere ed a qualunque soggetto, non espressamente autorizzati dalla competente Autorità Marittima, l'esercizio della pesca con sistemi radenti (strascico, ecc.), l'ancoraggio, ogni sorta di prospezione subacquea ed ogni altra attività passibile di arrecare danni alle tubazioni sottomarine (c.d. Sea-lines) per una distanza di metri 100 misurati da ciascun lato esterno delle suddette tubazioni che partendo dalla base della Piattaforma "PREZIOSO" corrono lungo il fondale fin nei pressi della Piattaforma "PERLA", proseguono da questa fin nei pressi della Piattaforma "GELA 1" ed infine verso terra con il parco serbatoi dello stabilimento petrolchimico "AGIP PETROLI" di Gela.

ART. 3

L'ordinanza n° 22/2000 emessa in data 19.04.2000 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle è abrogata.

ART.4

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone, cose ed all'ambiente, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave o diverso reato.

ART. 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, 02 Maggio 2002

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco IACONO